

Newsletter n. 27 del 31 Ottobre 2020

1. FATTURE ELETTRONICHE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Stabilite le cause motivate di rifiuto

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 22 ottobre 2020, il **decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 24 agosto 2020, n. 132**, sul regolamento recante l'individuazione delle **cause che possono consentire il rifiuto** delle **fatture elettroniche** da parte delle **amministrazioni pubbliche**.

Nello specifico, il decreto modifica il D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, recante regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche, con l'inserimento del **nuovo articolo 2-bis**.

Con tale articolo si attua una norma che prevede che l'eventuale rifiuto da parte di Amministrazioni Pubbliche di fatture ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SDI) debba essere puntualmente motivato. In particolare, vengono previste **cinque specifiche cause di rifiuto**:

- a) *fattura riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore della PA destinataria della trasmissione del documento;*
- b) *omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura;*
- c) *omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci;*
- d) *omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura per i farmaci;*
- e) *omessa o errata indicazione del numero e data della Determinazione Dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.*

Le pubbliche amministrazioni non possono comunque rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione di cui all'articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1072.

Il rifiuto della fattura deve essere **comunicato al cedente/prestatore** e il soggetto destinatario, nel caso in cui notifichi al trasmittente il rifiuto della fattura elettronica, deve indicare la causa del rifiuto.

Sono diversi i **benefici attesi a seguito del provvedimento**, come evidenziato dal Ministero dell'economia nel comunicato stampa, n. 238 del 23 ottobre scorso.

L'introduzione di specifiche cause di rifiuto delle fatture elettroniche consentirà di risolvere le criticità segnalate, tramite le loro associazioni di categoria, da molti fornitori della Pubblica Amministrazione.

Allo stesso tempo, contribuirà ad accrescere l'efficienza del processo di spesa, assicurando la certezza e l'obiettività dell'esito dei controlli delle fatture emesse dai fornitori delle Amministrazioni Pubbliche e quindi la velocità della procedura e la puntualità dei pagamenti degli operatori economici che forniscono beni e servizi.

Infine, saranno ridotte le differenze tecniche esistenti tra il processo di fatturazione elettronica tra privati e la Pubblica Amministrazione (nell'ambito del settore "business to Government") e tra privati (nell'ambito del "business to business" e del "business to consumer").

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2. RATING DI LEGALITA' - In vigore dal 20 ottobre il nuovo regolamento attuativo - Controlli più stringenti per le imprese

Con la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 19 ottobre 2020, della **delibera dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM) n. 28361 del 28 luglio 2020**, il **20 ottobre 2020** è entrato in vigore il nuovo regolamento attuativo in materia di rating di legalità, che andrà a sostituire il precedente approvato con delibera dell'Autorità del 15 maggio 2018, n. 27165, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 maggio 2018, n. 122.

Il **nuovo regolamento** intende da un lato assicurare una sempre **maggior efficacia del controllo** che l'Autorità è chiamata ad esercitare in sede di rilascio del rating e, dall'altro lato, cerca di promuovere ulteriormente l'**aspetto premiale del rating**.

Queste alcune delle novità introdotte dal nuovo regolamento:

- tra i reati che impediscono di potersi vedere riconosciuto il rating si annoverano adesso anche l'**usura**, la **bancarotta fraudolenta** e il **trasferimento fraudolento di valori**;
- all'elenco dei soggetti rilevanti ai fini dell'attribuzione del rating è stato aggiunto l'**institore**;
- viene presa in considerazione l'impresa con forma societaria e che sia "controllata o sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte di altra società o ente". Per tali fattispecie, i requisiti per l'attribuzione del rating di legalità devono essere posseduti **anche** dagli **amministratori della società controllante** o della società o dell'ente che esercitano attività di direzione e coordinamento.

Il **rating di legalità** è lo strumento premiale con cui l'Antitrust attribuisce un punteggio, da una a tre "stellette", alle imprese virtuose in termini di rispetto delle leggi, delle norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali.

Il Rating di Legalità è entrato in **vigore il 2 gennaio 2013**. È stato introdotto dal **Decreto Legge 24 gennaio 2012**, n. 1 (c.d. "*Decreto Liberalizzazioni*"), poi modificato con la relativa legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, per essere poi perfezionato e cristallizzato nel nostro ordinamento con la **Legge 18 maggio 2012**, n. 62, di conversione del Decreto Legge 24 marzo 2012, n. 29 (c.d. "*Decreto commissioni bancarie*").

L'**8 aprile 2014** è entrato in vigore il **decreto ministeriale del 20 febbraio 2014**, n. 57, con cui sono state individuate le modalità effettive in base alle quali si tiene conto del Rating di Legalità per le imprese e i benefici che Pubbliche Amministrazione e Istituti di Credito devono concedere alle aziende dotate di Rating di Legalità.

A **maggio 2016** il Rating di Legalità è entrato anche nel **Codice degli Appalti** come criterio premiale per le imprese che lo hanno ottenuto.

A **novembre 2017** il Rating di Legalità è entrato nel **Registro delle Imprese**, presente come informazione in tutte le **visure camerali** delle imprese che hanno acquisito il rating di legalità dall'AGCM.

Per ottenere il Rating di legalità è necessario che l'impresa (in forma individuale o collettiva) o l'ente che svolge attività d'impresa:

- abbia **sede operativa nel territorio nazionale**;
- abbia realizzato **un fatturato di almeno 2 milioni di euro**, rilevabile dall'ultimo bilancio depositato chiuso nell'anno che precede la richiesta di rilascio del rating;
- sia **iscritta al Registro delle imprese** o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.), alla data della richiesta del rating, **da almeno due anni**.

L'impresa o l'ente che intende ottenere il rilascio del rating di legalità deve presentare all'Autorità un'apposita **domanda sottoscritta dal legale rappresentante** e redatta mediante la compilazione del formulario pubblicato sul sito dell'Autorità.

L'inoltro della domanda deve avvenire per via telematica, secondo le indicazioni fornite sul sito dell'Autorità.

All'articolo 2 del Regolamento vengono indicati i **requisiti richiesti per l'attribuzione del rating di legalità**.

Questo Rating prevede **tre livelli di adesione**: da un minimo di **1 stelletta**, a cui si arriva rispettando tutti i requisiti normativi cogenti, a un massimo di **3 stellette** a cui si arriva avendo determinati requisiti volontari stabiliti dall'Autorità stessa.

Sono previsti inoltre **punteggi intermedi** tra una stella e l'altra. In base agli strumenti che si possiedono, infatti, si possono ottenere punteggi quali una stella e un più (*+) o una stella e due più (*++) oppure due stelle e un più (**+) o due stelle e due più (**++).

Il rating di legalità **ha la durata di due anni** dal rilascio e può essere rinnovato su richiesta (art. 6).

L'Autorità pubblica e mantiene costantemente aggiornato in un'apposita sezione del proprio sito **l'elenco delle imprese cui il rating di legalità** è stato attribuito, sospeso, revocato o annullato, con la relativa decorrenza.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera n. 28361/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata del sito dell'AGCM clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata del sito registroimprese.it clicca qui.](#)

3. D.L. N. 137 DEL 2020 - c.d. "DECRETO RISTORI" SULLA GAZZETTA UFFICIALE - Contributi a imprese e lavoratori

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020, n. 269, il **Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137**, recante "**Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19**".

Il Decreto - **in vigore dal 29 ottobre 2020** - costituito da **35 articoli** contenuti nei seguenti Titoli:

- **Titolo I** (artt. 1-10) – Sostegno alle imprese e all'economia
- **Titolo II** (artt. 11-17) – Disposizioni in materia di lavoro
- **Titolo III** (artt. 18-33) – Misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti
- **Titolo IV** (artt. 34-35) – Disposizioni finali

Il decreto prevede lo stanziamento di **5 miliardi di euro** per imprese, partite IVA, ristoranti, bar, palestre, piscine, cinema, teatri e discoteche, le categorie cioè colpite dalle chiusure previste dall'ultimo D.P.C.M. del 24 ottobre 2020.

Rispetto al decreto Rilancio, il decreto Ristori ne **estende l'erogazione a tutti gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive**, senza limiti di fatturato: potranno così accedervi anche le realtà imprenditoriali oltre la soglia di 5 milioni di fatturato. Viene però posto un tetto massimo al contributo fissato in 150.000 euro.

L'aiuto è riconosciuto anche a chi non è riuscito a presentare l'istanza ai sensi del decreto Rilancio. Si stabilisce, pertanto, un doppio binario tra chi aveva già presentato domanda entro agosto 2020 e chi, invece, non aveva potuto farlo. Questi ultimi soggetti dovranno presentare apposita istanza all'Agenzia delle Entrate e attendere qualche settimana in più rispetto a chi automaticamente beneficerà dell'erogazione.

Gli aiuti inizieranno a essere **erogati dal 15 novembre direttamente sul conto corrente** di chi aveva già ottenuto gli aiuti previsti dal decreto Rilancio.

Queste nel dettaglio le misure a favore delle imprese:

- Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (art. 1);
- Fondo per il sostegno delle **associazioni e società sportive dilettantistiche** (art. 3);
- Misure a sostegno degli **operatori turistici e della cultura** (art. 5);
- Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema delle **fiere internazionali** (art. 6);
- Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle **filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura** (art. 7);
- Credito d'imposta per i **canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda** (art. 8);
- Cancellazione della **seconda rata IMU** (art. 9);
- Nuovi trattamenti di **Cassa integrazione ordinaria**, Assegno ordinario e **Cassa integrazione in deroga**. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (art. 12);
- Sospensione dei versamenti dei **contributi previdenziali e assistenziali** e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (art. 13);
- Nuove misure in materia di **Reddito di emergenza** (art. 14);

- Nuova indennità per i **lavoratori stagionali del turismo**, degli **stabilimenti termali e dello spettacolo** (art. 15);
- Esonero contributivo a favore delle **filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura** (art. 16);
- Disposizioni a favore dei **lavoratori sportivi** (art. 17).

Nel decreto, all'articolo 21, sono stati stanziati ulteriori 85 milioni di euro per la **didattica digitale integrata**, che permetteranno **l'acquisto di dispositivi portatili e strumenti per le connessioni**.

Le risorse sono destinate per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata da concedere in comodato d'uso per gli studenti meno abbienti.

Il nuovo stanziamento, approvato secondo i calcoli effettuati dal Ministero dell'Istruzione sulla base degli esiti dei precedenti finanziamenti, consentirà di acquistare a stretto giro oltre 200mila nuovi dispositivi e oltre 100mila connessioni.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 137/2020 clicca qui.](#)

4. REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS) - Pubblicato il decreto attuativo

In attuazione dell'art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020, il **decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020**, con il quale vengono disciplinate:

- le **procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**,
- le **modalità di deposito degli atti**,
- le **regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro**,
- le **modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro unico relativamente agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese**.

L'entrata in vigore del nuovo Registro segnerà la fine di numerosi registri territoriali gestiti autonomamente da diverse autorità locali e nazionali, che diventeranno "sezioni" di un unico Registro.

Per gli Enti non profit si apre così la strada per l'adozione della qualifica di Ente del Terzo settore (ETS). Inizia, infatti, il percorso di sei mesi che porterà all'operatività del Registro.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

L'argomento dell'avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) verrà approfondito nella prossima Newsletter, che sarà interamente dedicata all'argomento.

5. IMPRESE DI AUTOTRASPORTO - Fissate le quote 2021 per l'iscrizione all'Albo Nazionale

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 27 ottobre 2020, la **delibera n. 5 del 21 ottobre 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** che prevede il versamento **per l'anno 2021 del contributo di iscrizione** all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

La **quota da versare per l'anno 2021 entro il 31 dicembre 2020**, è stabilita nelle seguenti misure:

- una **quota fissa di iscrizione** dovuta da tutte le imprese comunque iscritte all'Albo pari a **euro 30,00**;
- una **ulteriore quota** (in aggiunta a quella precedente) dovuta da ogni impresa in relazione alla **dimensione numerica** del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto (art. 2, Punto 1.2.);
- una **ulteriore quota** (in aggiunta alle due precedenti) dovuta dall'Impresa per ogni veicolo di **massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi** di cui la stessa è titolare (art. 2, Punto 1.3.);.

Il versamento della quota deve essere effettuato con le seguenti **modalità alternative** entrambe attivabili nell'apposita sezione «Pagamento Quote» presente sul sito dedicato all'Albo nazionale per l'importo ivi visualizzabile relativo all'anno 2021 o ad eventuali annualità pregresse non corrisposte, da

accreditarsi sul conto n. 34171009, intestato al Comitato centrale e seguendo le istruzioni in esso reperibili:

a) **direttamente online**, attraverso l'apposita funzione informatica ove sarà possibile pagare tramite carta di credito Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay o Poste Pay Impresa, conto corrente BancoPosta online;

b) **tramite bollettino postale cartaceo precompilato**, generato automaticamente dalla funzione informatica con l'importo dovuto, che l'impresa iscritta dovrà stampare e pagare presso un qualsiasi Ufficio postale.

La **prova dell'avvenuto pagamento** della quota deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato centrale e/o delle competenti strutture periferiche.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine stabilito, **l'iscrizione all'Albo sarà sospesa**.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato all'Albo nazionale clicca qui.](#)

6. SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) - Pubblicati gli elenchi dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo per il 2021

Il **Dipartimento delle Finanze** del Ministero dell'economia e delle Finanze ha pubblicato gli **elenchi per l'anno 2021 dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (Split payment)**, di cui all'articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

Gli elenchi - **aggiornati al 20 ottobre 2020** - riguardano:

- società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359, comma 1, n. 2, c.c.);
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;
- enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
- enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Non sono incluse le Amministrazioni pubbliche, comunque tenute all'applicazione dello Split payment per le quali è possibile fare riferimento all'**elenco IPA** pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

È possibile effettuare la ricerca delle **fondazioni**, degli **enti** o delle **società** presenti negli elenchi tramite codice fiscale.

Si avverte che, i soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell'indice FTSE MIB, potranno **segnalare eventuali mancate o errate inclusioni**, in conformità con quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta.

LINK:

[Per consultare gli elenchi clicca qui.](#)

7. PERIMETRO DI SICUREZZA NAZIONALE CIBERNETICA - Pubblicato il regolamento che definisce le modalità e i criteri procedurali di individuazione dei soggetti inclusi

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020, il D.P.C.M. 30 luglio 2020, n. 131, recante il «**Regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi**

dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133».

I contenuti contemplano la descrizione delle regole generali, delle modalità, dei criteri procedurali di individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro e le disposizioni relative alla predisposizione e all'aggiornamento degli elenchi delle reti e dei sistemi informatici.

In particolare, all'articolo 2 sono descritti i **soggetti** nei confronti dei quali si applicano le disposizioni oggetto del Regolamento, che comprendono, al comma 1, lett. a), **quelli che esercitano una funzione essenziale dello Stato**, specificando che sono tali quelli a cui l'ordinamento attribuisca compiti volti ad assicurare la continuità dell'azione di Governo e degli Organi costituzionali, la sicurezza esterna ed interna, la sicurezza dello Stato, le relazioni internazionali, l'ordine pubblico, l'amministrazione della giustizia e la funzionalità dei sistemi economico-finanziario e dei trasporti.

Alla lett. b), invece, sono riportate le **attività** dei soggetti pubblici e privati che prestano un **servizio essenziale**.

Per quanto concerne i **settori di attività**, ai fini dell'inclusione nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, sono oggetto di individuazione in via prioritaria i **soggetti che operano in ambito governativo**, ricomprendendo quelli del settore: interno, difesa, spazio e aerospazio, energia, telecomunicazioni, economia e finanza, trasporti, servizi digitali, tecnologie critiche, enti previdenziali/lavoro (art. 3).

Il Regolamento prosegue, poi, nella definizione:

- delle modalità e dei criteri procedurali in vista dell'individuazione delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati che sono inclusi nel citato perimetro di sicurezza (Capo II – artt. 4 – 6);
- dei criteri per la predisposizione e l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici (Capo III – artt. 7 - 9);
- delle norme sulla tutela delle informazioni (Capo IV – artt. 10 - 12).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8. TARI e TEFA - Dal 2021 versamento unificato con pagoPA - Le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze

Per le annualità 2021 e successive, i versamenti della **tassa sui rifiuti** di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (**TARI-tributo**), della tariffa di natura corrispettiva di cui al comma 668 della medesima legge (**TARI-corrispettiva**), del **tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente** di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (**TEFA**) e degli eventuali interessi e sanzioni dovranno essere effettuati dai soggetti passivi agli enti impositori **attraverso la piattaforma pagoPA**, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, nel rispetto delle *"Specifiche funzionali TARI-TEFA"* di cui all'Allegato A del decreto.

Lo stabilisce l'articolo 1 del **decreto direttoriale 21 ottobre 2020**, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Gli "Avvisi di **pagamento pagoPA**" emessi dai Comuni o, nel caso di TARI-corrispettiva, dai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani devono includere le informazioni necessarie **all'incasso unificato TARI e TEFA** e al corretto riversamento delle somme incassate.

I Comuni o, nel caso di TARI-corrispettiva, i soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, trasmettono alle Province e alle Città metropolitane le informazioni concernenti gli importi complessivi determinati a titolo di TEFA e comunicati ai soggetti passivi.

I **Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP)** (*le banche, la posta, gli istituti di Moneta Elettronica e Istituti di Pagamento*) che incassano la TARI-tributo, la TARI-corrispettiva e il TEFA, entro il giorno successivo all'incasso, provvedono all'accredito delle somme spettanti alle Province, alle Città metropolitane, ai Comuni ovvero al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e trasmettono ai soggetti creditori, **entro i due giorni successivi all'incasso**, appositi flussi informativi contenenti i dati analitici dei versamenti eseguiti dai soggetti passivi secondo gli standard rendicontativi pagoPA.

I **Comuni** sono i responsabili del servizio di incasso delle predette entrate e il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. I Comuni sono altresì tenuti al calcolo dell'importo da pagare e all'invio degli "Avvisi di pagamento pagoPA" da recapitare ai propri cittadini/utenti.

I prestatori di servizi di pagamento (PSP) dovranno autorizzare il pagamento, generando le ricevute previste.

Entro il giorno operativo successivo alla disposizione del pagamento, il PSP dovrà accreditare sui diversi conti degli enti beneficiari le somme incassate, ed entro la giornata operativa successiva dovranno rendere disponibile la rendicontazione dell'accredito.

Le **Province/Città Metropolitane**, benché non rivestano un ruolo attivo, dovranno essere comunque aderenti e attive sulla piattaforma pagoPA così da poter ricevere, contestualmente a ogni pagamento, i documenti informatici attestanti il pagamento, così come previsto dalle specifiche pagoPA.

I flussi informativi predisposti dai PSP per la rendicontazione analitica degli incassi TARI e TEFA, contenenti anche i dati del tributo riversato alle Province e alle Città metropolitane devono essere inoltrati ai Comuni e ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Gli stessi flussi informativi devono essere assicurati al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9. ACCESSO AI SERVIZI INAIL - Dal 1° marzo 2021 solo con SPID

L'INAIL, con la **circolare n. 36 del 19 ottobre 2020**, interviene in merito al rilascio dell'accesso ai servizi in rete messi a disposizione dall'Istituto, esclusivamente tramite le identità digitali, recependo così la nuova normativa riguardo il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID).

La transizione verso le identità digitali di tutti gli utenti dei suddetti servizi **deve concludersi entro il 28 febbraio 2021**, data in cui è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l'utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, **non oltre il 30 settembre 2021**, come disposto dall'articolo 24, comma 4, del D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020.

Per rispettare la predetta scadenza del 30 settembre 2021 e dare comunque ai propri utenti il tempo necessario per procurarsi le credenziali previste dalla legge, l'INAIL ha predisposto un piano di progressiva transizione, articolato in diverse fasi.

La prima fase riguarda gli Istituti di patronato e di assistenza sociale e gli intermediari legittimati ad accedere ai servizi INAIL.

Dal 28 febbraio 2021 non saranno più rilasciate nuove credenziali INAIL a nessuna categoria di utenti.

La terza fase programmata dal 1° marzo 2021 riguarda gli utenti registrati nel profilo Amministrazioni statali in gestione per conto dello Stato.

Gli utenti appartenenti a tale categoria, sia nuovi che già registrati, **dal 1° marzo 2021** dovranno accedere ai servizi in rete e online dell'INAIL **esclusivamente tramite SPID, CIE e CNS.**

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INAIL n. 36/2020 e del suo allegato clicca qui.](#)

10. IMMIGRAZIONE - In vigore il D.L. n. 130/2020 - Modifiche ai procedimenti di protezione internazionale

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020, il **Decreto-Legge 21 ottobre 2020, n. 130**, recante "*Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*".

Il decreto – **in vigore dal 22 ottobre scorso** - ha introdotto **rilevanti novità in materia di immigrazione**, modifiche ai procedimenti di protezione internazionale, e nuove fattispecie di reati con lo scopo di contrastare le indebite comunicazioni fra detenuti al regime di 41 bis e il traffico di stupefacenti online.

In materia di immigrazione, dopo l'abrogazione nel 2018 del permesso per motivi umanitari, che aveva ridotto le maglie del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo, il Governo ha introdotto rilevanti

novità (es. *il nuovo permesso di protezione speciale a salvaguardia della vita privata e familiare dello straniero*) destinate ad aprire nuovi scenari (*il permesso per calamità naturali come ridisegnato dal decreto, sembra andare nell'ottica della regolarizzazione dei migranti c.d. climatici*) e ad allargare notevolmente la platea degli immigrati che potranno stabilizzarsi in Italia.

Queste alcune delle novità introdotte dal decreto:

- È modificato l'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998 (*Testo unico sull'immigrazione*) che conteneva l'abrogato permesso di soggiorno per motivi umanitari. La modifica **limita la revoca o il rifiuto del permesso di soggiorno** quando ciò sia incompatibile con il diritto costituzionale italiano e gli obblighi internazionali (art. 1, comma 1, lett. a)).

- Con l'aggiunta all'articolo 6 del comma 1-bis viene notevolmente **ampliato il numero dei permessi di soggiorno** per i quali è possibile chiedere la conversione in permesso per lavoro subordinato. Oltre al permesso per motivi di studio, adesso viene previsto che, anche i titolari di permesso per protezione speciale, per calamità, per residenza elettiva, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, per attività sportiva, per attività artistica, per motivi religiosi, per assistenza minori, potranno essere convertiti, alla scadenza, in permessi di lavoro subordinato (art. 1, comma 1, lett. b)).

- Il **permesso per protezione speciale**, prima circoscritto ai casi in cui pur mancando i presupposti per la concessione della protezione internazionale, lo straniero non poteva fare ritorno nel proprio Paese, per il rischio di essere sottoposto a tortura o trattamento inumano e degradante, è stato esteso anche ai casi in cui l'allontanamento dello straniero comporterebbe una violazione del diritto alla sua vita privata e familiare, valutata tenendo conto effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale, della durata del soggiorno in Italia e dell'esistenza di legami familiari, sociali e culturali con il proprio paese di origine (art. 1, comma 1, lett. e)).

- Il **permesso per cure mediche** consentirà anche lo svolgimento di attività lavorativa. È inoltre allargata la platea degli stranieri che possono restare in Italia in caso di problemi di salute. Infatti non è più richiesta la presenza di "*condizioni di salute di particolare gravità*", bensì di "*gravi condizioni di salute psico-fisiche o derivanti da gravi patologie*".

- Sono allargate le maglie del **permesso di soggiorno per calamità naturale**, facendo intravedere un'apertura verso l'accoglienza dei c.d. "migranti climatici". Infatti il presupposto per la concessione del permesso non è più lo stato di calamità "*eccezionale e contingente*" del proprio Paese di origine, ma la semplice esistenza di una situazione di "*gravità*", quindi anche non transitoria.

- Con una modifica al comma 9-bis dell'articolo 27-ter (Ingresso e soggiorno per ricerca), viene favorita **la stabilizzazione dei ricercatori stranieri in Italia**, eliminando la necessità della preesistenza di redditi e copertura sanitaria perchè gli stessi possano convertire il loro permesso di ricerca in permesso per attesa occupazione, una volta terminato il periodo di ricerca in Italia. Pertanto, lo straniero munito di passaporto valido o altro documento equipollente, che ha completato l'attività di ricerca, alla scadenza del permesso di soggiorno per ricerca può dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso i servizi per l'impiego e richiedere un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa coerente con l'attività di ricerca completata. In tal caso il permesso di soggiorno dei familiari è rinnovato per la stessa durata. In presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può essere richiesta la conversione in permesso di soggiorno per lavoro (art. 1, comma 1, lett. g)).

- Con la sostituzione del comma 3, all'articolo 36, si dispone che il **permesso di soggiorno per cure mediche** ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico, è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate e consente lo svolgimento di attività lavorativa (art. 1, comma 1, lett. i)).

- All'articolo 2, con modifiche al D.Lgs. n. 25/2008, vengono dettate nuove disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale

- Con la sostituzione dell'articolo 5-bis dal D.Lgs. n. 142/2015 si stabilisce che il richiedente protezione internazionale, a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno, ovvero la ricevuta, **è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente**, a norma del regolamento di cui al D.P.R. n. 223 del 1989.

Ai richiedenti protezione internazionale che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica, viene rilasciata una carta d'identità, di validità limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni (art. 3, comma 2).

- All'articolo 4, con modifiche al D.Lgs. n. 142/2015, vengono dettate **nuove disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione.**

- Con la sostituzione dell'articolo 9-ter della L. n. 91 del 1992, il termine massimo di durata del **procedimento per la concessione della cittadinanza italiana** allo straniero viene fissato in **36 mesi** dalla data di presentazione della domanda (art. 4, comma 5)

Il termine, prima di 730 giorni, era stato portato a 48 mesi e ora viene nuovamente ridotto a 36 mesi, ma solo per le domande di cittadinanza presentate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento (art. 4, comma 6)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

11. ISTAT - Adottata la classificazione ATECO 2007 - Aggiornamento 2021

L'ISTAT, con una nota esplicativa del 19 ottobre 2020, ha reso noto che, in attuazione di quanto disposto all'articolo 224, comma 2, lett. b), della legge n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 334/2020, **ha modificato la struttura e le note esplicative della Sezione A** (Agricoltura, Silvicultura e Pesca) della classificazione ATECO 2007 (in vigore dal 1° gennaio 2008).

La norma citata prevede, infatti, che l'ISTAT, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, avrebbe dovuto definire una **specifico classificazione merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica** ai fini dell'attribuzione del codice ATECO.

L'ISTAT, per adempiere alla legge nei tempi richiesti, ha dovuto anticipare le attività di revisione della classificazione delle attività economiche ATECO, già ufficialmente avviate anche a livello europeo da alcuni mesi, e predisporre per la prima volta un aggiornamento della struttura della classificazione delle attività economiche.

Per finalità statistiche, è stata, quindi, predisposta la nuova struttura ATECO 2007, aggiornamento 2021 che **sarà adottata dall'ISTAT a partire dal 1° gennaio 2021.**

Dell'avvenuta classificazione merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini dell'attribuzione del codice ATECO è stata data notizia con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 26 ottobre 2020.

LINK:

[Per scaricare il testo della struttura ATECO 2007 – Aggiornamento 2021, legge clicca qui.](#)

12. UTILIZZO DEL CELLULARE DURANTE L'ATTESA DEL SEMAFORO ROSSO - Legittima la multa

Durante i secondi di attesa al volante con il semaforo rosso non è consentito utilizzare il telefonino. Legittima, di conseguenza, la multa per l'automobilista. Irrilevante il fatto che in quei secondi la vettura non sia in marcia.

A stabilirlo è la **Corte di Cassazione, Sez. II Civile, con l'ordinanza n. 23331/2020, depositata il 23 ottobre 2020.**

Anche in caso di interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione **permane il divieto di usare far uso di apparecchi radiotelefonici.**

Infatti, sarebbe del tutto irragionevole – si legge nell'ordinanza - immaginare che, in casi come quello in esame, il conducente, al momento di impegnare un incrocio in attesa del passaggio delle vetture con precedenza e con l'obbligo di sgomberare l'area il prima possibile, possa tranquillamente utilizzare un apparecchio radiomobile proprio nel momento di maggior pericolo, per il solo fatto che il veicolo si è momentaneamente arrestato.

La ratio del divieto di cui all'art. 173, comma 2, del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), infatti, risiede nell'impedire comportamenti che siano in grado di provocare una situazione di pericolosità nella circolazione stradale, inducendo il guidatore a distrarsi e a non consentire di avere con certezza il completo controllo del veicolo in movimento.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Ordinanza n. 23331/2020 clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) EDITORIA - CREDITO D'IMPOSTA PER I SERVIZI DIGITALI - Domande fino al 20 novembre

A partire dal **20 ottobre e fino al 20 novembre 2020** le **imprese editrici di quotidiani e periodici** possono presentare domanda per accedere al credito d'imposta per servizi digitali istituito dall'art. 190 del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020 (c.d. "Decreto Rilancio").

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta, nell'anno 2019, per i seguenti servizi digitali:

- **acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale;**

- **information technology di gestione della connettività.**

Nel caso in cui il totale dei crediti d'imposta richiesti risulti superiore alle risorse disponibili (pari a **8 milioni di euro**), si procederà al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto.

Le domande vanno presentate, **per via telematica**, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, **attraverso la procedura disponibile nell'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it.**

Le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda per l'accesso al beneficio sono stati stabiliti dal D.P.C.M. 4 agosto 2020.

LINK:

[Per saperne di più dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria clicca qui.](#)

2) PRONTUARIO VIOLAZIONI EMERGENZA COVID-19

La Guardia di Finanza ha messo a punto un **utile prontuario in tema di violazioni collegate all'emergenza COVID-19**. Previste 23 sanzioni diverse.

Il prontuario, **aggiornato al 19 ottobre 2020**, suddivide le violazioni - con annessa indicazione delle sanzioni rispettivamente collegate e delle norme specifiche di riferimento - a seconda che riguardano:

- **le persone fisiche,**

- **le attività commerciali,**

- **l'ingresso nel territorio nazionale.**

Dodici sono le violazioni che interessano le **persone fisiche**.

Per tali fattispecie, la **sanzione base è di 280,00 euro e, in caso di recidiva, di 560,00 euro.**

Riguardo alle **attività commerciali**, vengono individuate 6 diverse violazioni.

Infine, vengono elencate 5 inottemperanze connesse all'**ingresso nel territorio nazionale e al divieto di spostamento da e per alcuni Stati specificamente individuati.**

LINK:

[Per scaricare il testo del prontuario clicca qui.](#)

3) BIBLIOTECHE SCOLASTICHE E SISTEMI BIBLIOTECARI - Approvato il piano contributi e la ripartizione delle risorse

Con un comunicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha reso noto che sul sito librari.beniculturali.it della Direzione Generale biblioteche e diritto d'autore è stato pubblicato il **D.D.G. n. 655 del 14 ottobre 2020** con il quale è stato approvato, **per l'anno 2020**, il piano dei contributi destinati alle Biblioteche scolastiche e ai Sistemi Bibliotecari da finanziarsi con le risorse del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario.

Sono inoltre disponibili i piani di assegnazione delle risorse.

LINK:

[Per accedere al sito dedicato e scaricare il testo del decreto direttoriale e dei suoi allegati clicca qui.](#)

4) IMPRESE AGRICOLE E DELLA PESCA - Esonero contributivo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020

Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, è stato pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020, il decreto 15 settembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con cui si riconosce, a favore delle imprese appartenenti alle **filieri agrituristiche**, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, l'**esonero straordinario** dal versamento dei **contributi previdenziali e assistenziali** a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.

Le imprese coinvolte sono quelle che svolgono le attività individuate dai codici ATECO di cui all'allegato 1 del presente decreto.

L'agevolazione contributiva è riconosciuta dall'INPS in base alla presentazione delle **domande** da parte delle **imprese**.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Si rimane in attesa della messa a disposizione da parte dell'INPS del modello di istanza di esonero.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) EMERGENZA COVID-19 - Approvato il modello di autocertificazione valido in tutta Italia

Torna l'autocertificazione. Il Ministero dell'Interno ha pubblicato, in data 22 ottobre 2020, il **modulo di autodichiarazione che potrà essere esibito durante i controlli di polizia a giustificazione degli spostamenti nelle Regioni Campania, Lazio e Lombardia**, in cui sono state adottate ordinanze che impongono limitazioni agli spostamenti di persone nei rispettivi ambiti territoriali.

Generalità, motivi che giustificano lo **spostamento** e orario di uscita dall'abitazione sono i dati richiesti e dichiarati sotto la propria responsabilità.

L'autodichiarazione è anche in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.

LINK:

[Per scaricare il testo del modulo clicca qui.](#)

6) ENTE NON COMMERCIALE - Possibile detenere partecipazioni in una società di capitali

Un ente non commerciale può, in via generale, detenere una partecipazione, anche totalitaria, in società di capitali, **a condizione che** la detenzione della partecipazione societaria venga gestita con modalità operative e gestionali diverse da quelle tipiche dell'attività commerciale.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la **risposta a interpello n. 481 del 19 ottobre 2020**.

Il ruolo effettivamente svolto dall'ente non commerciale deve sostanziarsi in una gestione statico-conservativa delle partecipazioni, in cui l'impiego delle risorse patrimoniali deve essere finalizzato alla percezione di utili da destinare al raggiungimento degli scopi istituzionali.

Ricorda l'Agenzia che l'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) individua i soggetti passivi, ai fini IRES, fra i quali, alla lettera c) "gli enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale residenti nel territorio dello Stato".

Rientrano in tale categoria sia gli enti che non svolgono alcuna attività commerciale, sia quelli che, pur effettuando anche attività commerciale, non la svolgono in modo prevalente, essendo la loro attività principale di natura non commerciale.

LINK:

[Per scaricare il testo della risposta n. 481/2020 clicca qui.](#)

7) BANDA ULTRALARGA - Pubblicato il bando per il "Piano Scuole"

E' stata pubblicata sul sito di **Infratel Italia** la gara, indetta su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico, per la fornitura di **connettività a banda ultralarga**, compresa la fornitura della rete di accesso e dei servizi di gestione per le **scuole italiane**.

La gara rende operativa la misura prevista dal **decreto 7 agosto 2020** del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 1° ottobre scorso, sulla base di quanto deliberato dal Comitato Banda Ultralarga (COBUL).

La gara, di un **importo base di 273.918.374 milioni di euro**, si compone di sette lotti così suddivisi: lotto 1 Liguria, Piemonte;

- lotto 2 Lombardia;

- lotto 3 Lazio, Sardegna;

- lotto 4 Campania, Basilicata;

- lotto 5 Calabria, Sicilia;

- lotto 6 Toscana, Veneto;

- lotto 7 Marche, Abruzzo, Molise, Puglia.

Le restanti Regioni, sulla base di quanto stabilito dal COBUL, provvederanno alla realizzazione del Piano attraverso le proprie società *in-house* regionali sulla base di un rapporto convenzionale con il Ministero dello sviluppo economico.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare l'avviso di gara clicca qui.](#)

8) SUPERBONUS 110% - Dai commercialisti la check-list per il visto di conformità

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e egli esperti contabili (CNDCEC) e la Fondazione nazionale dei commercialisti (FNC) hanno pubblicato la **check-list** per il visto di conformità sugli interventi di efficientamento energetico e di messa in sicurezza antisismica.

Il D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020 (c.d. "Decreto Rilancio"), ha incrementato al 110% la detrazione d'imposta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per specifici interventi di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico (c.d. "Superbonus").

Nel presente documento, vengono presentate due check list dei controlli che devono essere effettuati ai fini dell'apposizione del visto di conformità sull'apposita comunicazione da inoltrare all'Agenzia delle entrate per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, nei casi di opzione per la cessione del credito d'imposta o per lo sconto in fattura, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

9) BONUS 500 EURO PER COMPUTER E INTERNET - Da novembre i primi voucher alle famiglie

Durante il mese di novembre 2020 le famiglie che ne hanno diritto potranno cominciare a usufruire dei voucher fino a 500 euro per dotarsi di un connettività Internet veloce e di un personal computer o un tablet.

E' quanto ha deciso il **Comitato Banda ultra larga (COBUL)** il 21 ottobre scorso, presieduto dalla Ministra per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano.

Il COBUL è il Comitato interministeriale costituito per coordinare la Strategia italiana per la banda ultra larga, finalizzata a dotare il Paese di connettività a elevate prestazioni.

La gestione del "**Piano voucher**" per famiglie meno abbienti è affidata ad Infratel Italia S.p.a., società in house del gruppo Invitalia S.p.a. vigilata dal Ministero dello sviluppo economico e soggetto attuatore della Strategia nazionale per la banda ultra larga.

Infratel Italia ha già provveduto a realizzare, in collaborazione con Invitalia, la piattaforma per l'accreditamento degli operatori di telecomunicazioni interessati ad offrire ai consumatori i Voucher di Fase I secondo quanto previsto dal **Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 7 agosto 2020**.

Ricordiamo che nella cosiddetta **Fase 1** del **Piano Voucher** il contributo verrà riconosciuto alle famiglie con ISEE inferiore a 20.000 euro.

Seguirà poi la **Fase 2** che estenderà la platea di beneficiari raggiungendo anche le imprese che soddisfano determinati requisiti, con modalità ancora in fase di definizione.

Per ottenere il bonus 500 euro, il beneficiario dovrà **interfacciarsi direttamente con l'operatore di telecomunicazioni**, che partecipa all'iniziativa Voucher, dal portale di Infratel Italia.

LINK:

[Per accedere alla nota del MID clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito di Infratel Italia clicca qui.](#)

10) INDENNITA' COVID-19 - Attivo il servizio per la presentazione delle domande

L'INPS comunica che è attivo il **servizio per la presentazione delle domande di indennità Covid-19 onnicomprensiva** per le seguenti categorie di lavoratori:

- stagionali o lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali;
- intermittenti;
- autonomi occasionali;
- incaricati di vendita a domicilio;
- lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35.000 euro;
- lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 50.000 euro;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

La misura di sostegno è stata introdotta dal decreto-legge 104/2020 (c.d. "Decreto Agosto"), convertito dalla L. n. 126/2020, e prevede l'erogazione di una indennità onnicomprensiva pari a mille euro.

L'INPS mette a disposizione un **tutorial** con tutte le indicazioni relative all'accesso, alla corretta compilazione della domanda e alle funzioni che permettono di controllarne lo stato e l'esito fino al pagamento.

LINK:

[Per saperne di più e scaricare il tutorial e procedere alla presentazione della domanda clicca qui.](#)

11) SUPERBONUS 110% - ATTIVO IL PORTALE PER L'INVIO DELLE ASSEVERAZIONI ALL'ENEA

L'ENEA ha comunicato che, **a decorrere dal 27 ottobre 2020**, è attivo il portale per l'invio delle asseverazioni e dei documenti previsti nell'ambito della normativa sul Superbonus 110%, ai sensi dell'art. 119 della legge 17 luglio 2020 n. 77 e dei decreti ministeriali 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti Ecobonus e Decreto Asseverazioni).

La compilazione dell'asseverazione potrà essere effettuata direttamente sul sito che consente anche di allegare la documentazione prevista.

Da tener presente che, **dal 27 ottobre 2020 decorrono i 90 giorni entro i quali si devono caricare i documenti relativi ai lavori iniziati e conclusi prima della data della messa online del nuovo portale.**

Per comunicare all'Agenzia delle Entrate l'eventuale cessione del credito relativa ai lavori Superbonus 110%, c'è tempo fino al 16 marzo 2021, al fine di consentire alle imprese che lo avranno acquisito di caricarlo sul loro cassetto fiscale e usufruire delle detrazioni.

LINK:

[Per accedere al portale clicca qui.](#)

12) PROROGA DEI TERMINI per il completamento dell'attività effettuata dagli organismi di controllo del settore vitivinicolo

Considerata l'eccezionale situazione legata all'emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha costretto gli organismi di controllo e certificazione dei vini a DO e IG a sospendere le visite ispettive previste con l'impossibilità di garantire per tutte le denominazioni controllate la conclusione delle visite ispettive entro il 31 dicembre 2020, come previsto dai piani di controllo, **limitatamente all'anno 2020**, il termine previsto per completare le attività di controllo presso gli operatori entro il corrente anno, **è prorogato al 28 febbraio 2021.**

Potranno essere prorogate esclusivamente le visite ispettive non effettuate dagli organismi di controllo a carico di vinificatori, intermediari di prodotti a monte del vino e vini sfusi destinati alla DO o alla IG ed imbottigliatori/etichettatori.

Lo ha stabilito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con **decreto 15 settembre 2020**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 29 ottobre 2020.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

13) IMMUNI - In arrivo un call center nazionale a supporto della App

Nonostante i download dell'applicazione siano in costante aumento, il servizio **Immuni** fatica in molte regioni a svolgere pienamente i compiti per i quali è stata creata, non tanto a causa di qualche problema nel suo funzionamento, ma quanto piuttosto per carenze imputabili alle ASL e alle Regioni.

In molti casi, infatti, **l'attività di tracciamento** non è stata finalizzata e spesso l'utente che scopre di essere positivo o che riceve una notifica di esposizione, non riesce suo malgrado a farsi **caricare il codice chiave** nel sistema centrale di Immuni, dagli operatori sanitari del Dipartimento di prevenzione della ASL di riferimento.

Per cercare di ovviare al problema, il Ministero della salute attiverà nei prossimi giorni un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico, per aiutare le persone risultate positive al virus SARS-Cov-2 che hanno avuto contatti stretti o casuali con soggetti risultati positivi, o che hanno ricevuto **una notifica** di allerta attraverso l'applicazione "Immuni".

A tal fine i dati relativi ai casi diagnosticati di positività al virus SARS-Cov-2 saranno resi disponibili al predetto servizio nazionale, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria ovvero tramite sistemi di interoperabilità.

LINK:

[Per accedere al sito dedicato clicca qui.](#)

Lo sapevi che ...

... La BICICLETTA CON PEDALATA ASSISTITA non può essere considerata "ciclomotore"

La bicicletta a pedala assistita dotata di dispositivo di *start assist* che consente l'accensione del veicolo senza l'ausilio dei pedali e il raggiungimento della velocità massima di 6 Km/h senza fare uso dei pedali, **non può essere qualificata come ciclomotore.**

Lo ha affermato il **Tribunale di Palermo, Sezione V Civile, con la sentenza n. 2881/20, depositata il 29 settembre 2020**, annullando una serie di multe elevate dagli agenti della polizia municipale della città, dando così ragione ad altrettante persone che avevano impugnato la pronuncia del giudice di Pace palermitano, che aveva invece rigettato la loro opposizione avverso i verbali.

Una vicenda che si trascinava da quasi tre anni e che, oltre a **sanzioni** per svariate centinaia di euro, aveva portato a numerosi **sequestri**, per **guida senza casco** e mancata **copertura assicurativa**.

La **pedalata assistita**, detta anche *walk assist*, è un dispositivo che consente di avviare la bicicletta senza usare i pedali e la fa muovere fino ad una **velocità massima di 6 km/h**.

Dunque è un **congegno di assistenza alla spinta**, poi bisogna usare le gambe o **avviare il motore elettrico** altrimenti il *walk assist* non è in grado di accelerare oltre quella soglia.

La presenza di questo congegno aveva però indotto i vigili palermitani a considerarli **ciclomotori** e soggetti a tutti i relativi obblighi: **targa, assicurazione e casco**.

Così erano fioccate le multe e, in altri casi, anche i **sequestri delle bici**.

Nel processo è stata disposta una **consulenza tecnica d'ufficio ad hoc** che ha stabilito che vi è una profonda differenza tra le due categorie di veicoli, in quanto lo *start assist* serve solo ad avviare il mezzo (fornendo un aiuto utile anche in condizioni di difficoltà, come le ripartenze in salita), mentre con il motore elettrico la bicicletta può raggiungere al massimo i 25 km/h, laddove invece i ciclomotori invece arrivano a 45 km/h.

A seguito di ciò, il giudice ha ritenuto che **alle bici elettriche non può applicarsi la normativa sui ciclomotori** ed anzi ha richiamato un decreto ministeriale, integrativo del Codice della Strada, che esclude esplicitamente dalla categoria dei ciclomotori i veicoli sotto tale soglia.

La **bicicletta a pedalata assistita**, è un **velocipede** alla cui azione propulsiva determinata dalla pedalata, viene aggiunta quella di un motore elettrico.

La **Direttiva Europea 2002/24/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, recepita in Italia con il **decreto ministeriale del 31 gennaio 2003**, la definisce come una bicicletta munita di motore elettrico ausiliario con le seguenti caratteristiche:

- potenza massima continua del motore elettrico 0,25 kw;
- l'alimentazione del motore si riduce progressivamente per interrompersi definitivamente nel momento in cui viene raggiunta una velocità di 25 Km/h;
- l'alimentazione del motore si interrompe prima di raggiungere i 25 Km/h se il ciclista smette di pedalare.

Ai veicoli conformi a tale direttiva, **non viene richiesta nessuna omologazione e sono considerati come biciclette tradizionali**, mentre i veicoli che non soddisfano tali caratteristiche, hanno l'obbligo di essere omologati e immatricolati.

La condizione indispensabile affinché si possa parlare di bicicletta elettrica a pedalata assistita, è che il veicolo si muova esclusivamente se si azionano i pedali, anche nel caso in cui esista un motore ausiliario che facilita la pedalata, purché questo non si sostituisca completamente alla propulsione muscolare dell'utente.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto 31 gennaio 2003 clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Repubblica italiana
I provvedimenti scelti per voi
(dal 19 al 31 ottobre 2020)

1) Autorità Garante della concorrenza e del mercato - Delibera 28 luglio 2020: Regolamento attuativo in materia di rating di legalità. (Delibera n. 28361). (Gazzetta Ufficiale n. 259 del 19 ottobre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

2) Decreto-Legge 20 ottobre 2020, n. 129: Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale. (Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

3) Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 15 settembre 2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1: Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari. (Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge costituzionale clicca qui.](#)

5) Decreto-Legge 21 ottobre 2020, n. 130: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. (Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

6) D.P.C.M. 30 luglio 2020, n. 131: Regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133. (Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 15 settembre 2020: Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore. (Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 24 agosto 2020, n. 132: Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche. (Gazzetta Ufficiale n. 262 del 22 ottobre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 15 settembre 2020: Criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2020. (Gazzetta Ufficiale n. 263 del 23 ottobre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10) CONSOB - Delibera 15 ottobre 2020: Modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina dei mercati. (Delibera n. 21536). (Gazzetta Ufficiale n. 263 del 23 ottobre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

11) ISTAT - Comunicato - Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di settembre 2020, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 264 del 24 ottobre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

12) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Delibera 21 ottobre 2020: Misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l'anno 2021. (Delibera n. 5/2020). (Gazzetta Ufficiale n. 267 del 27 ottobre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

13) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Decreto 19 ottobre 2020: Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale. (Gazzetta Ufficiale n. 268 del 28 ottobre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

14) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 19 ottobre 2020: Adeguamento del tracciato del Sistema tessera sanitaria ai fini della trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie. (Gazzetta Ufficiale n. 270 del 29 ottobre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

15) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 21 ottobre 2020: Disposizioni di attuazione delle misure incentivanti a favore delle imprese di autotrasporto di cui al decreto 14 agosto 2020. (Gazzetta Ufficiale n. 270 del 29 ottobre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

16) Decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142: Attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni. (Gazzetta Ufficiale n. 271 del 30 ottobre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

17) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Decreto 3 settembre 2020: Riorganizzazione delle strutture interne del Dipartimento per la trasformazione digitale. (Gazzetta Ufficiale n. 271 del 30 ottobre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

18) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 9 ottobre 2020: Recepimento della direttiva (UE) 2020/612, che modifica la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida. (Gazzetta Ufficiale n. 272 del 31 ottobre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Unione europea
I provvedimenti scelti per voi
(dal 19 al 31 ottobre 2020)

1) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1349 del Consiglio del 25 settembre 2020 che concede alla Repubblica italiana sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 314 del 29 settembre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)

2) Raccomandazione (UE) 2020/1563 della Commissione del 14 ottobre 2020 sulla povertà energetica. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 357 del 27 ottobre 2020).

N.B. Per «**povertà energetica**» s'intende la condizione delle famiglie che non sono in grado di accedere ai servizi energetici essenziali. Considerato che nel 2018 quasi 34 milioni di europei non hanno potuto permettersi di riscaldare adeguatamente le loro abitazioni, la povertà energetica rappresenta per l'UE una grande sfida.

LINK:

[Per scaricare il testo della raccomandazione clicca qui.](#)

3) Raccomandazione (UE) 2020/1595 della Commissione del 28 ottobre 2020 sulle strategie di test per la COVID-19, compreso il ricorso a test antigenici rapidi. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 360 del 30 ottobre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo della raccomandazione clicca qui.](#)

**Impara a cavartela da solo nella vita
e non dipendere mai da nessuno,
perché anche la tua ombra
ti abbandonerà
quando sei al buio.**